

(segue da: [Scarichi industriali in acque superficiali, fognature e suolo, con superamento dei valori limite: sanzioni amministrative o penali?](#))

**La modulazione del regime sanzionatorio viene confermata dalla successione delle fonti. L'art. 59, d. lgs. n. 152/99: prima e seconda versione a confronto.**

Ove si rifletta sulla evoluzione del dato normativo, chiamato a regolare l'importante ed esteso ambito degli scarichi di acque reflue industriali, domestiche e urbane nelle pubbliche fognature - secondo le definizioni legislative di cui all'art. 74, comma 1, lett. g,h,i, T.U. ambientale, nonché dei conseguenti scarichi (lett. ff), previo trattamento (lett. ii, ll, mm, dello stesso disposto) - ci si avvede, pur nelle varianti lessicali, di alcune **note dominanti**, già accennate, ma meritevoli di approfondimento:

- 1) l'uso generalizzato dello strumento penale, per garantire il rispetto dei limiti di accettabilità (secondo la legge n. 319/1976), veniva successivamente abbandonato, a partire dalla legge n. 172 del 17 maggio 1995, che introduceva una disciplina di favore, adottata dalle regioni, per gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognatura (v. art. 14) per la cui violazione erano previste sanzioni amministrative ove la condotta "non costituisse reato o circostanza aggravante", ex art. 21, comma 3 e 5 (nel caso di mancata richiesta di autorizzazione ovvero di scarico con autorizzazione revocata o negata); ovvero, ex art. 22 (per l'inosservanza delle prescrizioni di autorizzazione); fermo restando che si applicava sempre **la sanzione penale** (ammenda o arresto) "qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente o bioaccumulabile" (ai sensi dell'art. 21, comma 4);
- 2) la legge comunitaria del 24 aprile 1998, n. 128, nel delegare il Governo a dare attuazione a determinate direttive comunitarie (di cui quelle a tutela delle acque dall'inquinamento, ex art. 17), dettava "criteri e principi direttivi generali" (ex art. 2) che consolidavano, istituzionalizzandolo, **il doppio regime sanzionatorio** (amministrativo e penale: "saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi..", ex lett. c), ovviamente in ragione della lesione o esposizione a pericolo ".. degli interessi generali dell'ordinamento interno.. " (sanzione penale) ovvero "di interessi diversi da quelli indicati" (sanzione amministrativa), **secondo principi di adeguatezza e proporzionalità**, propri ed intrinseci all'ordinamento interno e, prima ancora, a quello comunitario. Da rispettare in modo rigoroso soprattutto quando la norma da applicare irroghi **una**

**sanzione** (sia essa penale che amministrativa, ex art. 1, legge n. 689/1981) che dovrà modularsi, di volta in volta, **sulla offensività della condotta**;

3) conformemente a tali criteri di delega, il d. lgs n. 152/1999 poneva, **in via ordinaria**, un sistema di sanzioni amministrative, come reazione punitiva al superamento dei limiti di emissioni (v. art. 54 cit.) oltre che per l'inosservanza di altri obblighi di legge (v. i restanti disposti del Capo I, del Titolo V: artt. 55/57), introducendo, **in via di eccezione**, le sanzioni penali del solo **art. 59** (Capo II).

In tale fase di evoluzione normativa, l'art. **59, comma 5 e 6**, nella sua prima versione, non poneva alcun dubbio nella sua concreta applicazione, stante la palese chiarezza del suo dettato:

"5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 **in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5** ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o delle Province autonome, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda a lire dieci milioni a lire duecento milioni.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di depurazione che, per dolo o per grave negligenza, nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma."

Erano, infatti, previste, per gli scarichi industriali, **due fattispecie** di reato rappresentate:

1) dal superamento dei limiti fissati dalla tab. 3 cit. (da riportare al p. 1.2. "acque reflue industriali" e al ricettore: acque superficiali e fognatura) **"in relazione alle"** (cioè solo se "detti limiti" riguardavano) "sostanze" pericolose (n. 18) "indicate nella Tabella 5" (arsenico, cadmio, cromo, ecc., corrispondenti, nell'ordine, ai parametri 10.13, 14, ecc. della Tab. 3);

2) dal superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome, sulla base di una previsione di legge che legittimava le regioni a introdurre, in tal modo, delle prescrizioni tecniche ("limiti diversi") che costituivano il presupposto (o

*elemento normativo della fattispecie) per l'applicazione di sanzioni penali (potestà riservata al legislatore statale).<sup>1</sup>*

*Si è detto che la norma risultava assai chiara, nel suo dettato, anche se, con riferimento alle sostanze pericolose, poteva essere meglio redatta inserendo la proposizione parentetica ("in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5") – in quanto condizione comune, riferibile ad entrambe le fattispecie – in fondo all'intero periodo del comma 5, **in questi termini:***

*"5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o delle Province autonome, **in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5**, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni."*

(segue con: [Il decreto correttivo n. 258/2000 e la più recente sentenza n. 37279/2008](#))

---

<sup>1</sup> Si tenga conto del dettato dell'**art. 28, comma 2**, che recita: " Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:

a) nella tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

b) nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;

c) nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;

**d) nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato** (v. oggi l'art. 101, del T.U. cit.).